

Corte cass., sez. III, 24 ottobre 2022, n. 31345

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO	Giacomo	-	Presidente	-
Dott. SCODITTI	Enrico	-	Consigliere	-
Dott. CIRILLO	Francesco	-	Consigliere	-
Dott. ROSSETTI	Marco	-	rel. Consigliere	-
Dott. AMBROGI	Irene	-	Consigliere	-

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

omissis

1.1. Ancora in via preliminare, deve escludersi che la partecipazione all'odierno collegio giudicante di magistrati che composero il collegio giudicante che pronunciò la sentenza 668/16, con cui venne cassata con rinvio la prima sentenza d'appello, costituisca motivo di astensione - come ventilato dal difensore delle società (Omissis) nella discussione orale.

Questa Corte, infatti, ha già ripetutamente affermato che il collegio giudicante sul ricorso per cassazione proposto avverso sentenza pronunciata dal giudice di rinvio può essere composto anche da magistrati che abbiano partecipato al precedente giudizio conclusosi con la sentenza di annullamento, senza che sussista alcun obbligo di astensione a loro carico ex art. 51 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto tale partecipazione non determina alcuna compromissione dei requisiti di imparzialità e terzietà del giudice (ex multis, Sez. 3, Ordinanza n. 1542 del 25/01/2021, Rv. 660462 - 01; Sez. 3, Ordinanza n. 14655 del 18/07/2016, Rv. 640587 - 01; e soprattutto Sez. U., Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627789 - 01).

omissis